



COMUNE DI AZZANELLO

Provincia di Cremona

ORGANO DI REVISIONE

VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI N. 1 DEL 13 GENNAIO 2026

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL "PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2026/2028".

L'anno 2026 il giorno 13 gennaio, il sottoscritto Dott. Luigi Carcagnì, revisore dei conti del Comune di Azzanello, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della sottosezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione predisposta dall'Ente: "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*".

Il Revisore

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale*";
- l'art. 6, comma 2 del Dlgs 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del Dlgs 75/2017, il quale dispone che "*allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance*";
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 "*Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica*";
- l'art. 33, comma 2, del d. l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 che regola l'assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria prevedendo la determinazione della capacità assunzionale;
- l'art. 1, comma 562 e seguenti della Legge n. 296/2006, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa per il personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità;

preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art. 6 del d. l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- art. 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale, da inserire nell'apposita sezione del PIAO, e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti altresì:

- il Decreto 08.05.2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27.07.2018;
- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto "*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

vista la sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione predisposta dall'Ente: "*Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*";

preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

rilevato che:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 60, comma 3 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022;
- **è rispettato** quanto introdotto dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n.165/2001, come modificato dal D.Lgs. n.75/2017, dove viene posto il *“divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*

rilevato che:

- la dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562, della L.296/2006 è pari a euro 186.997,00;
- il Comune di Azzanello si colloca nella fascia demografica lett. a della tabella 1 del citato D.M;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti del triennio precedente al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione considerato si attesta al 23,92%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 29,50%;
- il Comune si colloca pertanto nella prima fascia e disporrebbe di un incremento progressivo della spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2018, previsto in Tabella 2 del decreto attuativo, ex art. 5, comma 1;
- il Comune determina la spesa del personale, ai sensi dell'art. 1, comma 562, della L.296/2006 in Euro 169.728,09;

Inoltre, in relazione alla verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile, si rileva che

- il Comune, nell'anno 2022, preso atto che né nel 2009 né nel triennio 2007-2009 vi è stato lavoro flessibile, ha, ai sensi della deliberazione n. 1/2017 – Sezione Autonomie della Corte dei Conti, proceduto alla creazione di un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla somma strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente, stabilito nel limite di € 27.729,20.
- il Comune determina la spesa per lavoro flessibile per l'anno 2026, in euro 24.680,00, importo che rientra nel limite stabilito.

Preso atto che le due assunzioni programmate per l'anno 2026 entrambe aventi decorrenza 01.01.2026, di cui n. 1 Operatore con mansioni di “Cantoniere operaio polifunzionale” (ex cat. A) da assegnare all'area tecnica mediante selezione dal collocamento in applicazione dell'art. 16 della Legge 28.02.1987 n. 56 e n. 1 istruttore a tempo pieno e indeterminato nell'area finanziaria mediante trasferimento diretto ex art. 30 D.Lgs. 165/2001, sono state avviate e concluse nell'anno 2025.

Per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

accertato

- che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026/2028 consente di rispettare:
 - le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
 - le disposizioni del D.M. 17 marzo 2020;
 - le disposizioni di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
 - il limite di spesa cui all'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006;

- che, in conseguenza delle scelte previste nel Piano in oggetto, è garantito l'equilibrio pluriennale del bilancio

esprime

parere favorevole all'inserimento nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione della sottosezione predisposta dall'Ente: *"Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale"*

Milano, 13 gennaio 2026

Il Revisore
Dott. Luigi Carcagnì